



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma

M_D GMIL V SS 2009 0275343

Roma, 10 giugno 2009

Allegati 1

OGGETTO: annotazione di pubblicazioni nei documenti matricolari del personale militare.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^

Riferimenti:

- a. f.n. 1/4534/PI/800 in data 20 giugno 2008 di SMD non a tutti;
- b. f.n. 1/4400/PI/800 in data 18 maggio 2009 di SMD non a tutti.

Seguito:

- a. f.n. D.G.P.M./V/1861/D9-2/G.L. in data 17 ottobre 2001;
- b. f.n. D.G.P.M./V/2207/D9-2/G.L. in data 12 dicembre 2001;
- c. f.n. D.G.P.M./V/0656/D9-2/G.L. in data 19 maggio 2003;
- d. f.n. M_D/GMIL_06/V/GL/13979/D9-2 in data 16 maggio 2006;
- e. f.n. M_D/GMIL_06/V/GL/21558/D9-2 in data 28 luglio 2006;
- f. f.n. M_D/GMIL_06/V/GL/26734/D9-2 in data 5 ottobre 2006;
- g. f.n. M_D/GMIL_06/V/GL/30259/D9-2 in data 22 novembre 2006;
- h. f.n. M_D GMIL V SS 388176 in data 24 luglio 2008.

1. PREMESSA

Le procedure per l'annotazione a matricola di pubblicazioni hanno subito, soprattutto nell'ultimo periodo di applicazione, una rapida evoluzione per l'introduzione di disposizioni integrative ed esplicative. Ciò induce questa Direzione generale a riordinare e compendiare in un'unica circolare le norme succedutesi nel tempo, fornendo sull'argomento un quadro normativo unico, completo e aggiornato.

Considerato inoltre il sempre crescente impiego del personale militare in ambito interforze e la diversa struttura ordinativa e funzionale delle Forze armate, si intende così procedere alla massima armonizzazione e standardizzazione dei criteri e delle procedure generali, avendo al tempo stesso riguardo alle rispettive peculiarità ordinative, organizzative e funzionali.

Le presenti disposizioni hanno pertanto lo scopo di valorizzare e riconoscere rilevanti contributi di pensiero e di ingegno del personale militare, opportunamente attestati e confermati da

qualificati organi tecnici individuati dal competente Stato maggiore centrale / Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Va, al riguardo, preliminarmente precisato che, secondo un principio di carattere generale, sulla documentazione matricolare si iscrivono solo le notizie che abbiano attinenza o riflessi nei riguardi del servizio militare e che possano rivelarsi di interesse, anche potenzialmente, ai fini dell'impiego e /o dello sviluppo di carriera.

In particolare, affinché si realizzi una trascrizione sul documento matricolare è necessario che l'evento da annotare risulti utile e significativo per lo Stato maggiore difesa, la Forza armata o l'Arma dei carabinieri in relazione alle peculiari attività rispettivamente svolte ed ai propri obiettivi.

L'utilità e la significatività devono esprimere, pertanto, l'incidenza e l'adeguatezza dell'argomento trattato rispetto alle esigenze formative della Forza armata / Arma dei carabinieri o dello Stato maggiore difesa considerati in relazione alle proprie finalità istituzionali.

Il riconoscimento della significatività, essendo strettamente connesso con l'addestramento, deve essere devoluto alla competenza della Forza armata / Arma dei carabinieri o allo Stato maggiore difesa per l'attività di proprio interesse , in sintonia con la legge 25/1997 sulle attribuzioni dei vertici delle Forze armate che, all'art. 7 comma 2, devolve a ciascuna di esse "l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'addestramento".

Tale preventivo "filtro" è inoltre oltremodo utile per evitare la proliferazione sul documento matricolare di notizie e variazioni non attinenti o utili al servizio.

2. DEFINIZIONE DI PUBBLICAZIONE E REQUISITI PER LA TRASCRIZIONE A MATRICOLA

Per "pubblicazione" deve intendersi l'opera a sé stante avente carattere creativo che viene divulgata autonomamente per il tramite della stampa.

I requisiti affinché un'opera possa essere trascritta sul documento matricolare ovvero inserita nella pratica personale dell'autore sono la significatività, la presenza di un parere favorevole espresso da un qualificato organo tecnico individuato dalla Forza armata / Arma dei carabinieri di appartenenza dell'autore e l'originalità dell'opera, secondo gli elementi sotto specificati.

- a. I criteri che una pubblicazione deve soddisfare affinché possa essere considerata significativa sono che l'opera:
 - sia stata elaborata al di fuori delle normali attribuzioni d'ufficio o d'incarico;
 - rivesta uno speciale carattere militare o tecnico-scientifico, ovvero rifletta più ampi interessi culturali connessi alla condizione militare, trattando materie che possano avere attinenza o comunque riflessi sugli interessi militari;
 - esprima un contributo personale che apporti elementi di novità, di studio, di esperienza, di pensiero dell'autore o coautore (in quest'ultima ipotesi deve essere esattamente individuabile il contributo fornito da ciascuno degli autori, vale a dire che, in caso di opera prodotta "a più mani", deve risultare con esattezza l'apporto di pensiero che ogni scrittore ha profuso nell'opera attraverso l'espressa menzione dell'autore e dell'argomento trattato in uno specifico capitolo o paragrafo della pubblicazione).
- b. Altro requisito affinché l'opera assuma rilevanza matricolare è il qualificato parere tecnico fornito dall'apposito organo individuato dalla Forza armata / Arma dei carabinieri di appartenenza dell'autore che accerti che l'opera per i suoi rilevanti contenuti costituisca un importante contributo al tema trattato. Il parere deve essere esaurientemente motivato e in

caso sia contrario devono essere compiutamente evidenziati tutti gli elementi e /o le considerazioni che lo hanno determinato.

- c. Ultimo requisito affinché l'opera risulti trascrivibile è l'originalità, che, per le opere redatte in lingua italiana, deve essere comprovata dalla certificazione dell'avvenuto deposito - obbligatoria, ai sensi dell'art. 105 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 - dell'opera presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Questa Direzione generale, riscontrata l'esistenza dei requisiti richiesti, darà disposizioni per l'annotazione in via provvisoria della pubblicazione sul documento matricolare o per il suo inserimento nella pratica personale riservata per il personale della Marina secondo gli ordinamenti vigenti nelle singole Forze armate / Arma dei carabinieri.

Ad avvenuta iscrizione nel registro delle opere protette, sarà cura dell'autore far pervenire a questa Direzione generale l'attestato dell'avvenuta registrazione, necessario per dare carattere di definitività all'annotazione matricolare o all'inserimento nella pratica personale riservata.

In caso di negata iscrizione nel registro delle opere protette da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, questa Direzione generale procederà allo stralcio dell'annotazione relativa alla pubblicazione ed al riesame di tutti quegli atti per l'emanazione dei quali sia stata valutata anche la trascrizione stralciata.

Per le opere scritte in lingua straniera deve essere osservata la normativa vigente in materia di protezione nel paese di pubblicazione.

3. ANNOTAZIONE A MATRICOLA DI ARTICOLI PUBBLICATI SULLA STAMPA PERIODICA MILITARE

In ragione dell'elevata qualificazione tecnico-scientifica, della notevole rilevanza istituzionale, dell'indiscusso prestigio e dell'ampia diffusione raggiunta anche al di fuori della compagine militare, possono formare oggetto di annotazione sui documenti matricolari - ovvero di inserimento nel libretto pratica personale dell'autore per il personale della Marina militare - anche gli articoli e saggi pubblicati sulle sottoelencate testate militari:

- rivista militare e rassegna dell'Esercito;
- rivista marittima e bollettino d'archivio;
- rivista aeronautica;
- rassegna dell'Arma dei carabinieri;
- giornale di medicina militare;
- informazioni della difesa.

Per quanto concerne il procedimento per la trascrizione a matricola di articoli pubblicati sulla stampa periodica militare, si evidenziano di seguito le diverse procedure:

- per gli articoli pubblicati sulle testate di cui ai primi quattro alinea, le domande di trascrizione riferite agli articoli/saggi in argomento, una volta acquisito il parere dell'organismo tecnico designato dalla Forza armata / Arma dei carabinieri di appartenenza dell'autore, dovranno essere inoltrate a questa Direzione per il tramite dello Stato maggiore di Forza armata/Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che si farà carico di attestarne l'alta valenza e significatività istituzionale;
- per gli articoli pubblicati sulla testata di cui al quinto alinea, le domande di trascrizione riferite agli articoli/saggi in argomento, una volta acquisito il parere dell'organismo tecnico

designato dalla Forza armata / Arma dei carabinieri di appartenenza dell'autore, dovranno essere inoltrate a questa Direzione per il tramite della Direzione generale della sanità militare che si farà carico di attestarne l'alta valenza e significatività istituzionale;

- per gli articoli pubblicati sulla testata di cui al sesto alinea, le domande di trascrizione riferite agli articoli/saggi in argomento dovranno essere corredate del parere tecnico e di significatività rilasciato da un organismo tecnico appositamente costituito nell'ambito dell'Ufficio generale del Capo di Stato maggiore della difesa in accordo ai fogli in riferimento a. e b.. L'attestazione, rilasciata a cura dello Stato maggiore della difesa, sarà consegnata direttamente all'autore dell'articolo che la accluderà alla domanda per l'annotazione a matricola (o per l'inserimento nella pratica personale), inviando la richiesta di trascrizione a questa Direzione generale attraverso la propria Forza armata / Arma dei carabinieri.

4. OPERE CHE NON POSSONO ESSERE TRASCRITE A MATRICOLA

Al fine di dirimere eventuali dubbi ed evitare il proliferare di richieste non corrispondenti allo spirito delle disposizioni in argomento, si esemplificano di seguito alcuni casi ricorrenti di opere che, per la mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, **non possono formare oggetto di trascrizione matricolare o di inserimento nella pratica personale riservata per il personale della Marina:**

- compendi di norme e disposizioni;
- manuali tecnici di ogni genere;
- raccolte di dati e prontuari;
- tesi di laurea;
- sinossi a scopo didattico ed informativo;
- relazioni ed elaborati per congressi e conferenze;
- opere create e pubblicate in nome, per conto ed a spese dell'Amministrazione ovvero create nell'ambito ed in funzione dell'incarico ricoperto ed edite a cura degli enti di appartenenza;
- articoli pubblicati su giornali, riviste, bollettini di informazione di Scuole militari, Comandi di corpo, ecc.;
- pubblicazioni estratte da giornali e opere varie già divulgate;
- opere che costituiscono mera traduzione in lingua straniera di pubblicazioni già trascritte a matricola;
- interventi e relazioni svolti in occasione di congressi, convegni, conferenze, simposi, tavole rotonde, seminari, ecc.

Si precisa che dell'opera ritenuta comunque "pregevole" - pur non rientrando fra quelle che formano oggetto di specifica annotazione matricolare - potrà essere fatto riferimento in occasione della redazione della documentazione caratteristica:

- nella scheda valutativa e rapporto informativo mod. "A" (ufficiali generali) nella parte II, qualità culturali ed intellettuali e nel giudizio delle autorità valutatrici;
- nella scheda valutativa redatta con il mod. "B" unico nella valutazione della voce 11 "propensione all'aggiornamento culturale" e nei giudizi delle autorità valutatrici;
- nel rapporto informativo redatto con il modello "B" unico nei giudizi delle autorità valutatrici.

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E ITER PROCEDURALE

La trascrizione verrà autorizzata da questa Direzione generale su istanza degli interessati. Le domande corredate della documentazione probatoria attestante l'originalità dell'opera, del parere dell'organo tecnico designato dalla Forza armata e di una certificata traduzione per le opere in lingua straniera dovranno essere inviate con la massima sollecitudine a questa Direzione generale unitamente al parere di significatività reso dallo Stato maggiore difesa o Stato maggiore di Forza armata/Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Il parere di significatività dovrà fornire validi elementi in relazione all'attinenza che l'opera può avere nei riguardi degli interessi militari, tenendo in considerazione i criteri e i requisiti indicati al precedente paragrafo 2 a.

6. DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti disposizioni si applicano alle pubblicazioni la cui certificazione di avvenuto deposito, obbligatoria ai sensi dell'art. 105 della legge n. 633 del 22 aprile 1941, sia stata prodotta a decorrere dalla data di emanazione della presente circolare. Sono contestualmente abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, di cui alle circolari a seguito.

Le Autorità in indirizzo sono invitate ad assicurare l'ulteriore capillare diffusione della presente direttiva, pubblicata anche sul sito www.persomil.difesa.it, a tutti i Comandi / Enti dipendenti.

F.to

IL DIRETTORE GENERALE
(Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)